

Camera dei deputati atto 4305

ART. 1.

(Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile).

1. Al secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «ma i termini di comparizione sono ridotti a metà » sono soppresse.

ART. 2.

(Disposizione transitoria).

1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.

* * *

Overruling

Si ha over-ruling laddove, in seguito a un repentino e inopinato cambio di rotta dell'orientamento giurisprudenziale, viene meno un precedente del diritto vivente, ritenuto consolidato, che finisce per compromettere il diritto di azione e di difesa della parte processuale. Affinché si configuri l'over-ruling, tuttavia, è necessario che la norma processuale sia oggetto di un mutamento esegetico imprevedibile, con il risultato di danneggiare la parte in causa. L'interpretazione che offre un significato giuridico non prevedibile, che sia portata da una legge o da una sentenza, non può avere efficacia retroattiva in virtù del principio dell'affidamento: ciascuno ha diritto di conoscere lo stato del diritto in base al quale opera e quest'ultimo non può essere modificato retroattivamente.